Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma - Sabato 11 febbraio** — **Numero 35**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. **65**; semestre L. **36**; trimestre L. **30**

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » **120**; » » **80**; » » **50**

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0,60** } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » **0.80** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell' Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **30** — nel Regno cent. **35** — arretrato in Roma, cent. **50** — nel Regno cent. **60** — all' Estero cent. **90**

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All' importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n . 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei deputati è convocata per giovedì 16 febbraio 1922, alle ore 15, col seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Governo.

Segue l'ordine del giorno come nella seduta del 2 febbraio.

LEGGI E DECRETI

Il numero 43 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 30 dicembre 1920, n. 1890;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le dichiarazioni per il conseguimento della cittadinanza, a norma degli articoli 4 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, potranno essere fatte entro sei mesi, dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

In casi particolarmente degni di considerazione, la

cittadinanza italiana potrà essere concessa, per decreto Reale, a norma dell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, previo parere favorevole del Consiglio di Stato, su domanda presentata entro sei mesi dalla pubblicazione di questo decreto, anche quando non concorrano tutte le condizioni indicate nel predetto articolo.

Le disposizioni dell'art. 4 del R. decreto 28 dicembre 1919, n. 2560, si applicano alla concessione ed al riacquisto della cittadinanza, a norma dell'art. 8 d l Regio decreto 30 dicembre 1920, e della prima parte del presente articolo.

Art. 3.

Le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1920, numero 1890, si applicano anche ai casi di acquisto della cittadinanza italiana a norma del presente decreto.

Art. 4.

Coloro che hanno conseguita la cittadinanza ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, o del presente decreto, saranno considerati pertinenti al Comune nel quale essi o i loro ascendenti già possedevano un diritto di pertinenza, o a quello nel quale hanno stabilito o intendono di stabilire la propria residenza o il proprio domicilio, o al Comune di nascita o, non avverandosi alcuna delle circostanze predette a quello che sarà da loro indicato.

Coloro che, avendo conseguito il riconoscimento della cittadinanza ai sensi dell'art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo, intendono di conservare la residenza e il domicilio nel territorio della cessata Monarchia austro-ungarica, facente parte del Regno dei serbi, croati e sloveni, potranno chiedere il diritto di pertinenza, se della Dalmazia al comune di Zara, se dell'Isola di Veglia ai comuni di Pola o di Cherso.

Art. 5.

Nei casi preveduti all'articolo precedente, la concessione del diritto di pertinenza, da parte dei Comuni delle Provincie annesse, sarà obbligatoria e gratuita.

Per le altre Provincie del Regno, la dichiarazione e il decreto da cui deriva il conseguimento della cittadinanza saranno trascritti, a cura del Ministero dell'interno, nei registri di cittadinanza del Comune a cui il dichiarante o il concessionario appartengono, secondo le norme stabilite nell'articolo precedente.

Art. 6.

Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, stabilirà le norme per l'applicazione del presente decreto.

Art. 7.

Per gli effetti finanziari nulla è innovato alle norme vigenti.

Art. 8.

Il presente decreto e il R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, saranno presentati al Parlamento per essere convertiti in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 45 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col ministro per le terre liberate dal nemico;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero per le terre liberate dal nemico, per l'esercizio finanziario 1921-922, sono introdotte le seguenti variazioni:

Maggiori assegnazioni e modificazioni di denominazione.

Cap. n. 4 (Modificata la denominazione). Assegni e indennità di missione al personale addetto ai Gabinetti	+	30.000 —
Cap. n. 6. Spese per Commissioni e per studi e lavori di carattere legale e tecnico compiuti da estranei	+	30.000 —
Cap. n. 9 (Modificata la denominazione). Sussidi agli impiegati ed al personale di servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale ed alle loro famiglie		—
Cap. n. 10. (Modificata la denominazione). Spese varie di ufficio per l'Amministrazione centrale	+	75.000 —
Cap. n. 11. (Modificata la denominazione). Fitto, manutenzione ed indennità di requisizione per locali ad uso dell'Amministrazione centrale	+	45.000 —
Cap. n. 12. Spese casuali	+	20.000 —
Cap. n. 13. Spese per l'impianto ed il funzionamento delle Commissioni, dei reparti speciali presso le Intendenze e le Direzioni di finanza, ecc.	+	4.000.000 —
Cap. n. 15. Spese per il personale ed il funzionamento del Commissariato di Treviso e dei Comitati provinciali, nonchè degli uffici incaricati dei servizi di ricostruzione delle opere d'interesse pubblico nella Venezia Giulia e Tridentina, ecc.	+	10.000.000 —
	+	14.200.000 —

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 16. Spese per la esecuzione di lavori per la ricostruzione dei beni di uso pubblico, ecc. . . . . — 10.000.000 —
Cap. n. 19. Spese per l'impianto ed il funzionamento di magazzini, ecc. . . . . — 4.200.000 —

— 14.200.000 —

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — RAINERI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 49 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato col decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Visto l'art. 6 della legge 20 agosto 1921, n. 1178;

Visto il R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato, per gli affari dell'interno e con i ministri segretari di Stato dei lavori pubblici e dell'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'assegnazione di lire 5 milioni autorizzata con l'articolo 43, lettera *d*), del R. decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1705, anzichè nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, sarà stanziata in quello del tesoro e somministrata all'Unione edilizia nazionale per gli scopi indicati nell'articolo stesso.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — MICHELI — CORBINO.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a S. M. il Re in udienza del 29 dicembre 1921, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 17,200 occorrenti al Ministero dell'interno.

SIRE!

Il fondo disponibile sul bilancio del Ministero dell'interno per le spese d'ufficio del Consiglio di Stato non è adeguato a fronteggiare le necessità manifestatesi.

Attesa l'urgenza di provvedere al riguardo, il Consiglio dei ministri ha deliberato, ai sensi dell'art. 38 della vigente legge di contabilità generale dello Stato di prelevare dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero del tesoro, la somma di L. 17.200 e di assegnarla al capitolo del bilancio del Ministero dell'interno, su cui fanno carico le spese suaccennate.

Il riferente si onora di sottoporre alla augusta sanzione della Maestà Vostra lo schema del decreto col quale viene dato effetto a tale prelevamento.

Il numero 2081 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 10.000.000, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 9.982.768,92, rimane disponibile la somma di L. 17.231,08;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-1922, è autorizzata una 24ª prelevazione nella somma di lire diciassettemiladuecento (L. 17.200), da portarsi in aumento al capitolo n. 8: « Consiglio di Stato — Assegno per spese d'ufficio, per la biblioteca, per manutenzione dei locali, ecc., dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario medesimo ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 39 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro di Stato per l'interno, di concerto col ministro delle finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In quanto secondo le leggi vigenti nei territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sia richiesta la sanzione Sovrana per la riscossione di sovraimposte sulle imposte dirette e sul dazio consumo o di altri tributi a favore di Provincie, Comuni ed altri Enti pubblici, tale riscossione s'intende autorizzata per l'anno 1922 nella misura stabilita per l'anno 1921, impregiudicati i diritti di sorveglianza spettanti alle autorità tutorie.

Art. 2.

La riscossione di cui al precedente articolo decorre dal 1º gennaio 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 57 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 novembre 1921, n. 1636;

Sentito il Comitato di cui all'art. 10 della legge 20 agosto 1921, n. 1177;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per l'industria e il commercio e per il lavoro e le assicurazioni sociali;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' data facoltà al ministro d'industria e commercio di derogare al limite di cui al penultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 8 novembre 1921, n. 1636, disponendo dei fondi che eventualmente residuino, dopo soddisfatte le erogazioni ivi previste, a favore di Enti costruttori che abbiano presentato domanda entro il termine di legge del 31 marzo 1921.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BELOTTI — BENEDUCE.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 2074. Regio decreto 22 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Nocera Inferiore (Salerno), di applicare dal 1º gennaio al 31 dicembre 1920, la tassa di esercizio, col limite massimo fino a L. 2000.

N. 2075. Regio decreto 22 dicembre 1921, col quale sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Piasco (Cuneo) di applicare dal 1º gennaio 1920 al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 2076. Regio decreto 22 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di P ato (Firenze) di applicare dal 1º gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 16. Regio decreto 5 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, gli Asili di carità per l'infanzia di Milano e gli asili infantili suburbani della stessa città sono fusi in un unico Ente, ed è approvato, con alcune modificazioni, lo statuto organico relativo.

N. 17. Regio decreto 5 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene approvato lo statuto organico del Lascito Kristian Zahrtmann di Civita d'Antino.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduta la dichiarazione resa il 20 dicembre 1921, avanti l'ufficiale di stato civile di Milano, dal sig. avv. Luigi Verre, fu Pietro e fu Floris Grazia, nato a Oristano il 7 giugno 1859, residente in detta città, con la quale il medesimo ha rinunziato alla cittadinanza fiumana alla scopo di riacquistare l'originaria cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 n. 2 della legge 13 giugno 1912, n. 555;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Verre il riacquisto della cittadinanza;

Veduto il parere 27 gennaio 1922 del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge sopracitata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito al predetto signor avv. Luigi Verre il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 1° febbraio 1922.

Il ministro
BONOMI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduta la nota in data 8 dicembre 1921, n. 18129, del sindaco di Milano, dalla quale risulta che la signora Cornelia Maria Teresa Coen (o Cohen) di Aronne Gioacchino e di Stark Crescenzia, nata in Trieste il 13 settembre 1874, ha dichiarato a quell'ufficio di stato civile di voler rieleggere la propria residenza in Milano ed ha firmato il 21 novembre u. s. la relativa dichiarazione;

Ritenuto che la medesima signora Coen trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta per avere ottenuto quella fiumana;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora il riacquisto della cittadinanza;

Veduto il parere 27 gennaio 1922 del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge sopracitata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito alla predetta signora Cornelia Maria Teresa Coen (o Cohen) il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 1° febbraio 1922.

Il ministro
BONOMI.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
ED IL MINISTRO DEL TESORO

Veduti i decreti Ministeriali 7 ottobre 1915, 31 dicembre 1915 e 30 novembre 1920 con i quali sono state approvate le norme di esecuzione del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, numero 1167, e del decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, recanti provvedimenti per le imprese di assicurazione;

Considerata l'opportunità di introdurre alcune varianti nelle norme stesse, specie per quanto ha tratto alle misure delle riserve da costituirsi dalle imprese di assicurazione;

Riconosciuta la convenienza di riunire in unico testo tutte le norme esecutive dei citati decreti 29 luglio 1915, n. 1167 e 29 gennaio 1920, n. 115;

DECRETANO:

Articolo unico.

Sono approvate nel testo annesso al presente decreto le « Norme per l'esecuzione del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, e del decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, recanti provvedimenti per le imprese di assicurazione » in sostituzione di quelle approvate con i decreti Ministeriali 7 ottobre 1915 e 30 novembre 1920.

Roma, 31 gennaio 1922.

Il ministro per l'industria e il commercio
BELOTTI.

Il ministro del tesoro
DE NAVA.

NORME per la esecuzione del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, e del decreto Legge 29 gennaio 1920, n. 115, recanti provvedimenti per le imprese di assicurazione.

Art. 1.

Le imprese di assicurazione sulla durata della vita umana, nazionali ed estere, anche se non sono autorizzate ad assumere nuovi rischi a norma della legge 4 aprile 1912, n. 305, debbono possedere nel Regno e vincolare a favore degli assicurati le attività necessarie per coprire le riserve matematiche calcolate sulla base degli elementi di cui all'articolo 27 della legge predetta.

Art. 2.

Le riserve da costituire i rami di assicurazioni diverse da quelle sulla durata della vita umana, sono ragguagliate alla fine di ogni esercizio finanziario al 35 0[0] dei premi lordi dell'esercizio precedente per assicurazioni stipulate nel medesimo esercizio ed anteriormente.

I premi sono quelli che risultano dal bilancio compilato a norma del Regio decreto 9 gennaio 1887, n. 2398, ed in essi s'intendono compresi tutti gli accessori ed addizionali ed escluse soltanto le tasse a carico degli assicurati.

La detta misura viene ridotta:

a) al 20 0[0] dei contributi consuntivi dell'esercizio quando trattisi di essicurazioni mutue per assicurazioni di corpi di navi, le quali ammettano nei rispettivi statuti la possibilità di imporre ai propri soci contribuzioni straordinarie il cui credito a norma dell'art. 675, n. 10, del Codice di commercio, gode privilegio sulle navi costituenti oggetto dell'assicurazione stessa;

b) al 15 0[0] per i rischi a viaggio del ramo trasporti e, in genere, per tutti i rischi la cui durata non ecceda i sei mesi;

c) al 10 0[0] per i rischi del ramo grandine, con un massimo di un milione.

Le dette riserve non possono essere, in nessun caso, inferiori alla somma di lire centomila per le imprese nazionali che, a termini dello statuto, esercitano un solo ramo e per le imprese estere che sono state autorizzate ad esercitare nel Regno un ramo soltanto; alla somma di lire duecentomila per le imprese nazionali ed estere che statutariamente esercitano o sono autorizzate ad esercitare più rami assicurativi.

Le medesime riserve minime debbono essere costituite dalle imprese nazionali ed estere prima dell'inizio delle loro operazioni nel Regno.

Il Ministero dell' Industria e Commercio ha, tuttavia, facoltà di esonerare dall'obbligo di costituire le dette riserve iniziali quelle associazioni di mutua assicurazione e quelle società cooperative, nazionali le une o le altre, le quali, per disposizione statutaria, non possano operare o non intendano di fatto operare che nel solo comune di sede e per le quali possa prevedersi che il futuro incasso dei premi si manterrà nei limiti stabiliti dal comma *e*) e del seguente art. 14.

Art. 3.

Le riserve di cui nei precedenti articoli, debbono essere costituite con una o più delle seguenti specie di attività:

1° titoli del debito pubblico nel Regno d' Italia;

2° titoli d'altra specie emessi o garantiti direttamente o indirettamente dallo Stato italiano;

3° annualità dovute dallo Stato italiano e acquistate dall'impresa mediante cessione o surrogazione;

4° cartelle emesse da Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario in Italia;

5° mutui garantiti da prima ipoteca sopra beni immobili posti nel Regno per una somma che non ecceda la metà del valore degli immobili stessi debitamente accertato;

6° beni immobili situati nel Regno;

7° prestiti sopra proprie polizze di assicurazione sulla vita, nei limiti della riserva matematica rispettiva;

8° depositi in numerario presso la Cassa depositi e prestiti, Istituti di emissione o Casse di risparmio ordinarie o postali;

9° azioni della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di Credito fondiario, e azioni delle Ferrovie Reali Sarde, valutate ai quattro quinti del corso di Borsa;

10° altri modi di impiego autorizzati dal Ministro dell'Industria e del Commercio, di concerto col Ministro del Tesoro.

A copertura delle dette riserve possono essere destinate le cauzioni prestate dalle imprese di assicurazione secondo il Codice di Commercio del 1865.

Per le riserve matematiche del ramo vita possono, poi, destinarsi, finchè non siano svincolati, i depositi di cui all'articolo 145 del Codice di Commercio e all'articolo 29 della legge 4 aprile 1912, n. 305.

Art. 4.

Le imprese di assicurazione operanti oltre che nel ramo vita in altri rami, debbono tenere distinte le attività destinate a copertura delle riserve per il ramo vita da quelle destinate a copertura delle complessive riserve dovute per gli altri rami.

Art. 5.

I titoli di cui ai num. 1, 2, 4, 9 e 10 dell'art. 3, se al portatore, debbono depositarsi presso la Cassa Depositi e Prestiti con dichiarazione di vincolo a favore della massa degli assicurati; uguale vincolo sarà apposto ai depositi di cui al n. 8 del citato articolo. I titoli nominativi, senza d'uopo di deposito, sono vincolati con dichiarazione apposta sui titoli stessi dalla Direzione Generale del debito pubblico.

Le annualità di cui all'art. 3, n. 3, sono vincolate mediante dichiarazione autentica resa dalle imprese medesime ai competenti Ministeri; le annualità così vincolate saranno liberamente pagate alle imprese medesime quando queste provino con dichiarazione del Ministero dell'Industria e Commercio, la sufficienza delle residue riserve: in caso diverso saranno dai Ministeri competenti versate alla Cassa Depositi e Prestiti che provvederà al reimpiego di ufficio nei modi previsti ai num. 1 e 2 dell'art. 3.

I mutui ipotecari, previo consenso del debitore, sono vincolati mediante decreto del Ministro per l' Industria e Commercio da trascriversi secondo le norme del titolo XXII, libro III del Codice Civile.

Il vincolo dei beni immobili particolarmente destinati dalla imprese a coperture delle riserve è annotato d' ufficio dai Conservatori delle ipoteche dietro richiesta del Ministero per l'Industria e Commercio.

Le imprese di assicurazione debbono investire nei modi indicati nell' art. 3, entro 15 giorni, le somme che si rendessero mano a mano disponibili per l' estenzione dei prestiti su proprie polizze.

Art. 6.

Le riserve matematiche di cui all' art. 1 delle presenti norme e le riserve di cui all' art. 2 possono essere diminuite delle parti corrispondenti alle quote di rischio ceduto in riassicurazione quando la cessione sia fatta:

1° all' Istituto Nazionale delle assicurazioni;

2° ad altre imprese che abbiano provveduto esse a costituire le riserve in corrispondenza dei rischi assunti in riassicurazione, purchè le attività destinate a copertura di tali riserve siano vincolate a garanzia degli assicurati con le imprese cedenti.

Art. 7.

I valori mobiliari di cui all'art. 3 comprese le cauzioni prestate in base al Codice di Commercio del 1865 ed i depositi di cui agli articoli 145 del Codice di Commercio e 29 della legge 4 aprile 1922, n. 305, sono valutati in base ai corsi di Borsa alla chiusura di ciascuno esercizio; quelli depositati durante l'esercizio sono valutati in base al corso di Borsa del giorno precedente il deposito.

I beni immobili sono imputati alla riserva per un valore, in ogni caso, non superiore a quello risultante dal bilancio. Nella determinazione di tale valore il Ministero per l' Industria ed il Commercio terrà presente, fra gli elementi di stima, il reddito medio dell'ultimo decennio.

Se gli immobili sono gravati da ipoteca, debbono essere imputati alla riserva per la differenza fra il loro valore determinato come sopra e quello della somma ipotecata, deducendo dalla differenza stessa un quinto di questa somma.

Le annualità e i mutui ipotecari sono valutati secondo i criteri stabiliti di volta in volta dal Ministero dell' Industria ed il Commercio, in ogni caso a un prezzo non superiore a quello segnato in bilancio.

La valutazione delle attività deve essere riveduta alla fine di ciascun esercizio e le imprese debbono reintegrare le differenze dipendenti da diminuzione di valore.

Art. 8.

Le imprese sono tenute a reintegrare le attività necessarie alle coperture delle riserve entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio.

In mancanza di dati definitivi, la reintegrazione deve essere effettuata in base ai dati di bilancio stabiliti provvisoriamente.

In ogni caso la reintegrazione definitiva delle dette riserve, deve essere effettuata entro un mese dall' approvazione del bilancio.

Le imprese, entro 10 giorni dall' investimento, deposito e vincolo delle attività, debbono trasmettere copia dei relativi documenti al Ministero per l' Industria e il Commercio.

Art. 9.

Qualora si verifichi una eccedenza nel valore delle attività vincolate rispetto all'ammontare delle riserve dovute a termini delle presenti norme, le imprese possono domandare la liberazione dell'eccedenza stessa.

Lo svincolo viene fatto mediante decreto del Ministero dell' Industria e Commercio il quale, per l'accertamento dell'eccedenza denunziata, può disporre, ove lo creda, le debite verificazioni presso l' impresa richiedente.

Le imprese che, per qualsiasi motivo, cessano dall' esercizio delle assicurazioni possono chiedere lo svincolo totale delle attività vincolate; in tal caso esse debbono presentare al Ministero per l' Industria e il Commercio, assieme alla domanda, le prove della estinzione di qualsiasi obbligo od impegno assunto con le assicurazioni.

Il Ministero, fatte le debite verificazioni ed ordinate le pubbli-

cazioni ed affissioni che crederà del caso, autorizza, con suo decreto, lo svincolo.

In casi eccezionali in cui il soddisfacimento degli impegni assicurativi da parte delle imprese non può avvenire, in tutto o in parte, se non mediante le attività vincolate a copertura delle riserve, il Ministero dell' Industria e Commercio ha facoltà di consentire lo svincolo di tutte o di parte delle dette attività e, con le cautele che riterrà del caso, di porre le medesime attività a disposizione e delle imprese o dei liquidatori volontari o giudiziari delle stesse o dei R. Commissari nominati a termini dell'art. 8 del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, unicamente per la estinzione degli obblighi dipendenti dalle assicurazioni assunte.

Le imprese hanno facoltà, previa autorizzazione del Ministero per l' Industria e il Commercio, di sostituire gli investimenti nei quali hanno vincolato le riserve con altri fra quelli indicati dai nn. 1 a 9 dell'art. 3 sempre però che nel giorno in cui avviene la sostituzione sussista parità di valore effettivo fra i nuovi e i vecchi investimenti.

Art. 10.

Le imprese nazionali ed estere debbono allegare al proprio bilancio l'elenco analitico delle attività vincolate a copertura delle riserve, distintamente per il ramo vita e per il complesso degli altri rami con la indicazione per ciascuna attività del valore ad essa assegnato secondo le valutazioni alla fine di ciascun esercizio.

Agli effetti del controllo delle dette riserve le medesime imprese debbono distinguere nei conti profitti e perdite compilati in base al R. decreto 9 gennaio 1887, n. 2398, gli elementi di bilancio che si riferiscono alle assicurazioni assunte direttamente da quelli che concernono le assunzioni in riassicurazione o retrocessione e debbono, inoltre, tener separati i premi relativi ai rischi a viaggio del ramo trasporti, e, in genere, ai rischi di breve durata, giusta il disposto del precedente art. 2.

Art. 11.

Le imprese nazionali, le rappresentanze di imprese estere operanti nel Regno ed i mediatori autorizzati a norma dell'art. 13 debbono tenere, oltre ai libri legali, tutti i libri, registri, documenti necessari per l'esercizio del controllo di cui all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, ed in genere per accertare che sia stato ottemperato alla disposizione del citato decreto Luogotenenziale e del presente decreto.

Art 12.

Le polizze di assicurazione emesse all'estero debbono essere registrate a norma dell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, a cura dei mandatari, intermediari, corrispondenti e di chiunque in genere riceve la polizza per consegnarla all'assicurato.

Art. 13.

A seguito dell'autorizzazione prevista dal secondo comma dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, il Ministro dell' Industria e Commercio, di concerto col Ministro degli Affari esteri, ha facoltà di consentire, fino a nuova disposizione, e ove per circostanze speciali ne ravvisi la opportunità, che imprese ed anche singole persone assumano in Italia contratti di assicurazione per rischi diversi da quelli sulla vita per conto di imprese estere di notoria solidità le quali, per la loro costituzione e struttura, non siano in grado di costituire nel Regno la legale rappresentanza.

L'autorizzazione è data a mezzo di decreto del Ministero per l' Industria e il Commercio. In tale decreto sono indicate le imprese presso cui è autorizzato il collocamento dei rischi, il periodo per cui l'autorizzazione stessa è concessa, le modalità e le condizioni alle quali la medesima sia eventualmente subordinata. la cauzione che i mediatori debbono costituire e che, in ogni caso, non può essere inferiore alla somma di L. 150.000.

La cauzione di cui al precedente comma deve essere costituita con titoli di Stato o garantiti dallo Stato, depositata e vincolata presso la Cassa dei Depositi e Prestiti e valutata, al termine di ogni anno, secondo le disposizioni del precedente art. 7.

Ai contratti di assicurazione stipulati per il tramite delle imprese a persone come sopra autorizzate, alle imprese e persone stesse, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni del presente decreto.

Art. 14.

L'articolo 2 del decreto Legge 29 gennaio 1920, num. 115. non si applica:

a) all' Istituto Nazionale delle assicurazioni, alla Cassa Nazionale di assicurazioni per gli infortuni degli operai sul lavoro e alla Cassa Nazionale delle assicurazioni sociali;

b) ai sindacati, alle Casse consorziali ed alle Casse private autorizzati ad operare a norma della legge (Testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e del decreto Legge 23 agosto 1917, n. 1450;

c) gli enti contemplati nell'articolo 3 della legge 4 aprile 1912, n. 305;

d) alle associazioni agrarie di mutua assicurazione costituite a norma della legge 7 luglio 1907, num. 526, e del decreto Legge 2 settembre 1919, n. 1759;

e) alle associazioni di mutua assicurazione e alle società cooperative, nazionali le une e le altre, le quali per disposizione statutaria o anche solo di fatto operano unicamente nel comune di sede, purchè i premi o contributi annuali non siano superiori a L. 30.000 per ogni ramo e a L. 100.000 per tutti i rami di assicurazione esercitati;

f) alle società od enti per i quali l' eccezione fosse richiesta da legge speciale.

DISPOSIZIONE TRANSITORIE

Art. 15.

Le imprese, nazionali ed estere, legalmente operanti in Italia al momento della pubblicazione delle presenti norme ed in regola con la costituzione delle riserve secondo le misure stabilite dall'art. 2 delle norme approvate con D. M. 7 ottobre 1915, e dall' art. 1 di quelle approvate con D. M. 30 novembre 1920, hanno facoltà, qualora le dette riserve già costituite non raggiungano le misure minime fissate dal precedente art. 2, di completare gradualmente le riserve stesse fino a raggiungere non oltre il 30 giugno 1922 quelle dovute a norma del medesimo art. 2.

Il detto termine è prorogato al 31 dicembre 1922 per le associazioni di mutua assicurazione.

Della detta facoltà non possono usufruire le imprese alle quali sia stato fatto divieto di operare e che intendessero riprendere le operazioni nel Regno.

Art. 16.

Le imprese e le persone che già ottennero l' autorizzazione prevista dal 2° capoverso dell' art. 12 delle norme approvate con D. M. 7 ottobre 1915 e che intendono usufruirne ancora debbono chiederne conferma al Ministero dell' Industria e Commercio entro tre mesi dalla data di pubblicazione delle presenti norme e debbono, entro lo stesso termine, ottemperare alle disposizioni di cui al precedente art. 13.

Il Ministro del Tesoro
DE NAVA.

Il Ministro
dell' Industria e del Commercio
BELLOTTI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER GLI AFFARI ESTERI

COMUNICATI.

Con decreto di S. E. il ministro degli affari esteri in data 19 settembre 1921 è stata istituita una Agenzia consolare a Christiansund dipendente dal R. Consolato in Cristiania.

Con decreto del ministro degli affari esteri in data 18 gennaio 1922 è stata istituita una R. Agenzia consolare in Essen alla dipendenza del R. Consolato in Düsseldorf.

MINISTERO DEL TESORO - SITUAZIONE dei debiti pubblici dello Stato

Numero d'ordine	DEBITI PUBBLICI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione		Consistenza rendita
	PARTE I. - Debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico			
	Gran Libro del Debito pubblico.			
	Consolidati.			
1	Consolidato 3.50 % netto 1906 (ex 3.75 %, netto)	(*)	—	283.420.158 —
2	Consolidato 3 %	(*)	—	4.802.125 97
3	Consolidato 3.50 % netto (Cat. *A* - Creazione 1902)	(*)	—	33.026.256 74
4	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 %, netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza		—	32.444.923 74
5	Consolidato 5 % netto (RR. decreti 3 gennaio 1917, n. 3, 6 dicembre 1917, n. 1860, e 24 novembre 1919, n. 2168 - 4°, 5° e 6° Prestito nazionale)		—	1.722.370.235 —
	Detto per riscatto polizze dei combattenti (R. decreto 7 marzo 1920, n. 283)		—	639.040 —
				2.076.702.739 45
	Debiti redimibili.			
6	Obbligazioni 3.50 %, netto create con la legge 24 dicembre 1908, n. 731 (Cat. 1ª	(*)	1960	4.723.600 —
7	Id. 3 %, id. 15 maggio 1910, n. 228 (Categorie 1ª e 2ª)	(*)	1960	9.433.200 —
8	Id. 4,50 % netto del prestito nazionale (RR. decreti 19 dicembre 1914 n. 1371 e 15 giugno 1915, n. 859 - 1° e 2° Prestito nazionale)		1940	11.238.417 —
9	Id. 5 % netto del prestito nazionale (R. decreto 22 dicembre 1915, n. 1800 - 3° Prestito nazionale)		1940	62.453.890 —
				87.849.107 —
	Rendita in nome della Santa Sede.			
10	Rendita perpetua ed inalienabile creata con legge 13 maggio 1871, n. 214		—	3.225.000 —
	Debiti redimibili e perpetui inclusi separatamente nel Gran Libro.			
	Debiti redimibili.			
11	Obbligazioni . . 5 % della ferrovia Maremmana (Toscana - 10 febbraio 1861)	(*)	1959	1.862.225 —
12	Id. . . 5 % del prestito Blount (Roma - 11 aprile 1866)	(*)	1940	1.271.068 75
13	Id. . . 3 % della ferrovia di Cuneo (2ª emissione)		1948	143.520 —
14	Id. . . 3 % della ferrovia Vittorio Emanuele	(*)	1961	2.985.615 —
				6.262.428 75
	Debiti perpetui.			
15	Debito feudale 3 % Modena - 3 ottobre 1825)		—	13.963 37

al 31 dicembre 1921 (2° trimestre dell'esercizio 1921-922).

al 30 giugno 1921	Variazioni verificatesi dal 1° luglio 1921 al 31 dicembre 1921				Consistenza al 31 dicembre 1921	
	Aumenti		Diminuzioni			
capitale	rendita	capitale	rendita	capitale	rendita	capitale
8.097.718.800 01	—	—	—	—	283.420.158 —	8.097.718.800 01
160.070.865 67	—	—	—	—	4.802.125 97	160.070.865 67
943.607.335 42	—	—	—	—	33.026.256 74	943.607.335 42
720.998.305 33	—	—	—	—	32.444.923 74	720.998.305 33
34.447.404.700 —	1) 65.900 —	1) 1.318 000 —	2) 200.895 —	2) 4.017.900 —	1.722.235.240 —	34 444.704.800 —
12.780.800 —	3) 28.640 —	3) 572.800 —	—	—	667.680 —	13.353.600 —
44.382.580.806 43	94.540 —	1.890.800 —	200.895 —	4.017.900 —	4) 2.076.596.384 45	44.380.453.706 43
134.960.000 —	—	—	—	—	5) 4.723.600 —	5) 134.960.000 —
314.440.000 —	—	—	9) 124.800 —	9) 4.160.000 —	5) 9.308.400 —	5) 310.280.000 —
249.742.600 —	—	—	—	—	6) 11.238.417 —	6) 249.742.600 —
1.249.077.800 —	—	—	—	—	6) 62.453.890 —	6) 1.249.077.800 —
1.948.220.400 —	—	—	124.800 —	4.160.000 —	87.724.307 —	1.944.060.400 —
64.500.000 —	—	—	—	—	3.225.000 —	64.500.000 —
37.244.500 —	—	—	8) 16.375 —	8) 327.500 —	1.845.850 —	36.917.000 —
25.421.375 —	—	—	7) 2.468 75	7) 49.375 —	1.268.600 —	25.372.000 —
4.784.000 —	—	—	8) 1.695 —	8) 56.500 —	5) 141.825 —	5) 4.727.500 —
99.520.500 —	—	—	8) 38.025 —	8) 1.267.500 —	5) 2.947.590 —	5) 98.253.000 —
166.970.375 —	—	—	58.563 75	1.700.875 —	6.203.865 —	165.269.500 —
465.445 70	—	—	—	—	13.963 37	465.445 70

Numero d'ordine	DEBITI PUBBLICI	EPOCA in cui verra a compiersi l'estinzione	Consistenza rendita
	Debiti redimibili e perpetui non inclusi nel Gran Libro		
	Debiti redimibili.		
16	Obbligalioni 3 0[0 della ferrovia Torino-Savona-Acqui	(*) 1964	192.360 —
17	» 5 0[0 della ferrovia Udine-Pontebba	1970 (**)	1.081.750 —
18	Titoli ferrovie Monferrato — Azioni privilegiate della ferrovia Cavallermaggiore-Bra	1964 (**)	15.050 —
19	Titoli ferrovie Monferrato — Obbligazioni 3 0[0 della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	(*) 1956 (**)	249.240 —
20	Titoli ferrovie Monferrato — Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara	1964 (***)	—
21	Obbligaz. ferrovie romane — 3 0[0 delle ferrovie livornesi (serie A - B - C - D[1] - D[2])	(*) 1953 (**)	3.294.060 —
22	Obbligaz. ferrovie romane — 3 0[0 della ferrovia Lucca-Pistoia (creazioni 1856 - 1858 - 1860)	(*) 1954 (**)	321.4 3 80
23	Obbligaz. ferrovie romane — 5 0[0 della ferrovia centrale toscana (serie A - B - C)	(*) 1934 (**)	1.519.675 —
24	Obbligaz. ferrovie romane — 3 0[0 delle ferrovie romane (Obbligazioni comuni)	1954 (**)	652.275 —
25	Obbligazioni ferroviarie 3 0[0 per le Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (serie A - B - C - D - E per ciascuna rete)	(*) 1985 (**)	25.791.600 —
26	Obbligazioni 5 0[0 per i lavori di sistemazione del Tevere — emissione 1883 della 2ª serie emissioni 18̇4 e 1885 della 2ª serie saldo della 7ª quota della 3ª serie e quote della 4ª serie a tutto l'esercizio 1894-95	1934 1936 1944	758.075 —
27	Obbligazioni 5 0[0 per i lavori di risanamento della città di Napoli (serie 3ª - 4ª - 7ª - 8ª)	1958	1.389.400 —
28	Obbligazioni 5 0[0 delle strade ferrate del Tirreno (serie A - B - C - D)	1944	5.119.075 —
29	Obbligazioni 5 0[0 per le opere edilizie di Roma (serie A)	1942	180.700 —
30	Obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano	1959	81.792 —
			40.646.515 80
	Debiti perpetui.		
31	Debito 5 % a nome dei Comuni di Sicilia	—	987.012 46
32	Debito 5 % a nome dei Corpi morali di Sicilia	—	1.050.282 24
33	Rendita 3 % assegnata ai creditori legali nelle provincie napoletane	—	94.252 41
34	Id. id. ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n 3015	—	593.259 25
35	Assegni 3 % alle comunità di Reggio e Modena	—	1.420 83
			2.726.227 19

Riassunto dei debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico.

Gran Libro del Debito pubblico	Consolidati	2.076.702.739 45
	Debiti redimibili	87.849.107 —
	Rendita in nome della Santa Sede	3.225.000 —
Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro	Debiti redimibili	6.262.428 75
	Debiti perpetui	13.963 37
Debiti non inclusi nel Gran Libro	Debiti redimibili	40.646.515 80
	Debiti perpetui	2.726.227 19
	Totale	2.217.425.981 56

Dalla Direzione generale del Debito pubblico — Roma, 4 febbraio 1922.

Il direttore capo di ragioneria
DE FLAMINII.

al 30 giugno 1921	Variazioni verificatesi dal 1° luglio 1921 al 31 dicembre 1921				Consistenza al 31 dicembre 1921	
	Aumenti		Diminuzioni			
capitale	rendita	Capitale	rendita	capitale	rendita	capitale
6.412.000 —	—	—	8) 2.355 —	8) 78.500 —	5) 190.005 —	5) 6.333.500 —
21.635.000 —	—	—	8) 5.225 —	8) 104.500 —	1.076.525 —	21.530.500 —
752.500 —	—	—	—	—	15.050 —	752.500 —
8.308.000 —	—	—	—	—	5) 249.240 —	5) 8.308.000 —
7.076.500 —	—	—	—	—	—	7.076.500 —
109.802.000 —	—	—	8) 59.805 —	8) 1.993.500 —	5) 3.234.255 —	5) 107.808.500 —
10.715.460 —	—	—	—	—	5) 321.463 80	5) 10.715.460 —
30.393.500 —	—	—	8) 47.875 —	8) 957.500 —	1.471.800 —	29.436.000 —
21.742.500 —	—	—	8) 10.920 —	8) 364.000 —	5) 641.355 —	5) 21.378.500 —
859.720.000 —	—	—	—	—	5) 25.791.600 —	5) 859.720.000 —
15.161.500 —	—	—	9) 24.875 —	9) 497.500 —	733.200 —	14.664.000 —
27.788.000 —	—	—	—	—	1.389.400 —	27.788.000 —
102.381.500 —	—	—	—	—	5.119.075 —	102.381.500 —
3.614.000 —	—	—	8) 4.700 —	8) 94.000 —	176.000 —	3.520.000 —
3.408.000 —	—	—	9) 768 —	9) 32.000 —	81.024 —	3.376.000 —
1.228.910.460 —	—	—	156.523 —	4.121.500 —	40.489.992 80	1.224.788.960 —
19.740.249 20	—	—	—	—	987.012 46	19.740.249 20
21.005.644 80	—	—	—	—	1.05[illegible].282 24	21.005.644 80
3.141.747 —	—	—	—	—	94.252 41	3.141.747 —
19.775.308 34	—	—	—	—	593.259 25	19.775.308 34
47.360 93	—	—	—	—	1.420 83	47.360 93
63.710.310 27	—	—	—	—	2.726.227 19	63.710.310 27
44.382.580.806 43	94.540 —	1.890.800 —	200.895 —	4.017.900 —	2.076.596.384 45	44.380.453.706 43
1.948.220.400 —	—	—	124.800 —	4.160.000 —	87.724.307 —	1.944.060.400 —
64.500.000 —	—	—	—	—	3.225.000 —	64.500.000 —
166.970.375 —	—	—	58.563 75	1.700.875 —	6.203.865 —	165.269.500 —
465.445 70	—	—	—	—	13.963 37	465.445 70
1.228.910.460 —	—	—	156.523 —	4.121.500 —	40.489.992 80	1.224.788.960 —
63.710.310 27	—	—	—	—	2.726.227 19	63.710.310 27
47.855.357.797 40	94.540 —	1.890.800 —	540.781 75	14.000.275 —	2.216.979.739 81	47.843.248.322 40

Il Direttore generale del Debito pubblico
GARBAZZI.

Numero d'ordine	DEBITI PUBBLICI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione	Consistenza rendita
	PARTE II. — Debiti amministrati dalla Direzione generale del Tesoro.		
	Debiti redimibili.		
1	Annualità dovuta alla Società delle ferrovie del Sud dell'Austria per il riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia	1968	21.650.707 —
2	Certificati di credito ferroviari con interessi 3,65 0|0 netto (art. 6 legge 25 giugno 1905, n. 261	1946	7.542.411 09
3	Certificati ferroviari di credito con interesse 3,50 0|0 annuo (art. 3 legge 23 dicembre 1906, n. 638) emissioni dal 1906-907 in poi	1947 e successivi	17.329.466 67
4	Buoni del tesoro a lunga scadenza 3,50 0|0. (Legge 7 luglio 1901, n. 323)	1926	393.750 —
5	Buoni del tesoro triennali e quinquennali creati con decreto-legge 5 maggio 1916, n. 505	—	230.937.705 —
6	Buoni del tesoro settennali a premi creati con R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1723	—	50.000.000 —
7	Buoni e titoli del tesoro speciali collocati all'estero	—	*d)* 618.066.193 45
8	Crediti aperti da Governi esteri	—	*e)* 424.830.490 14
	TOTALE DEI DEBITI AMMINISTRATI DALLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO		1.370.750.723 35

Dalla Direzione generale del tesoro - Roma, li 25 gennaio 1922.

RIASSUNTO

	Consistenza rendita
PARTE I. — *Totale dei debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico*	2.217.425.981 56
PARTE II. — *Totale dei debiti amministrati dalla Direzione generale del Tesoro*	1.370.750.723 35
TOTALE GENERALE	3.588.176.704 91

Al 30 giugno 1921	Variazioni verificatesi dal 1° luglio 1921 al 31 dicembre 1921				Consistenza al 31 dicembre 1921	
	Aumenti		Diminuzioni			
capitale	rendita	capitale	rendita	capitale	rendita	capitale
785.266.586 62	—	—	156.737 50	*a*) 5.754.752 06	21.493.969 50	779.511.834 56
206 641.399 80	—	—	93.630 48	*b*) 2.565.218 52	7.448.780 61	204.076.181 28
495.127.619 24	7 90	*f*) 225 76	183.274 06	*b*) 5.236.401 66	17.146.200 51	489.891.443 34
11.250.000 —	—	—	—	—	393.750 —	11.250 000 —
4.618.754.100 —	23.440.210 —	*c*) 468.804.200 —	17.657.565 —	*d*) 353 151.300 —	236.720.350 —	4.734.407.000 —
1 000.000.000 —	—	—	—	—	50.000.000 —	1.000.000.000 —
12.361.323.869 —	19.368.960 —	*e*) 387.379.200 —	—	—	637.435.153 45	12.748.703.069 —
8.496.609.802 81	—	—	—	—	424.830.490 14	8.496.609.802 81
27.974.973.377 47	42.809.177 90	856.183.625 76	18.091.207 04	366.707.672 24	1.395.468.694 21	28.464.449.330 99

Per il Direttore generale del Tesoro
CIRILLO.

GENERALE

Al 30 giugno 1921	Variazioni verificatesi dal 1° luglio 1921 al 31 dicembre 1921				Consistenza al 31 dicembre 1921	
	Aumenti		Diminuzioni			
capitale	rendita	capitale	rendita	capitale	rendita	capitale
47.855.357.797 40	94.540 —	1.890.800 —	540.781 75	14.000.275 —	2.216.979.739 81	47.843.248.322 40
27.974.973.377 47	42.809.177 90	856.183.625 76	18 091.207 04	366.707.672 24	1.395.468 694 21	28.464.449.330 99
75.830.331.174 87	42.903.717 90	858.074.425 76	18.631.988 79	380.707.947 24	3.612.448.434 02	76.307.697.653 39

Aumento di rendita L. 24.271.729 11

Aumento di capitale L. 477.366.478 52

Annotazioni

per i debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico

(*) Questo debito è pagabile anche all'estero. (Fanno eccezione le serie *A* e *B* delle ferrovie Livornesi 3 % e l'emissione 1860 della ferrovia Lucca-Pistoia).

(**) Gli interessi di questo debito sono soggetti anche alla tassa di negoziazione.

(***) Il rimborso delle quote di capitale di questo debito è soggetta alla tassa di negoziazione.

(1) Rendita e capitale nominale iscritti durante il *1° trimestre dell'esercizio*, per sottoscrizione al IV Prestito Nazionale	Rendita L.	2.420 —	Capitale nominale L.	48.400 —
Detto, detto, durante il *2° trimestre dell'esercizio*	» »	63.480 —	» » »	1.269.600 —
	Rendita L.	65 900 —	Capitale nominale L.	1.318.000 —

(2) Rendita e capitale nominale dei titoli annullati durante il *1° trimestre dell'esercizio*, perchè esuberanti ai bisogni della sottoscrizione (VI Prestito)	Rendita L.	116.185 —	Capitale nominale L.	2.323.700 —
Detto, detto, durante il *2° trimestre dell'esercizio* (V Prestito) .	» »	63.245 —	» » »	1.264.900 —
Detto, detto, durante il *2° trimestre dell'esercizio* (VI Prestito) .	» »	21.465 —	» » »	429.300 —
	Rendita L.	200.895 —	Capitale nominale L.	4.017.900 —

(3) Rendita e capitale nominale di n. 1432 iscrizioni accese durante il *1° trimestre dell'esercizio*	Rendita L.	28.640 —	Capitale nominale L.	572.800 —

(4) Le rendite dei consolidati sono ripartite nelle seguenti categorie d'iscrizioni:

	Quantità delle iscrizioni					Totale
	3.50 % netto (ex-3.75 % netto)	3 %	3.50 % netto. Cat. *A* (Creazione 1902)	Antiche rendite con. 4.50 %	Consolidato 5 % netto	
Rendite nominative	516.848	18.506	28.343	31.324	252.802	847.823
id. al portatore.	1.890.477	25.245	84.463	—	10.576.230	12.576.415
id. miste	6.783	29	445	—	—	7 257
Assegni provvisori nominativi	19.533	711	3.409	10.066	—	33.719
id. id. al portatore	1.437	75	427	—	—	1.939
	2.435.078	41.566	117.087	41.390	10.829.032	13.467.153

	Ammontare della rendita					Totale
	3.50 % netto (ex-3.75 % netto)	3 %	3.50 % netto Cat. *A* (Creazione 1902)	Antiche rendite cons. 4.50 %	Consolidato 5 % netto	
Rendite nominative	128.920.270 50	3.277.374 —	25.748.814 —	32.430.435 —	409.778.060 —	600.154.953 50
id. al portatore.	153.580.2[illegible]6 50	1.521.669 —	7.221.840 50	—	1.313.124.860 —	1.475.448.576 —
id. miste	893.511 50	2.118 —	49.343 —	—	—	944.972 50
Assegni provvisori nominativi	24.913 68	873 90	5.760 41	14.488 74	—	46.036 73
id. id. al portatore	1.255 82	91 07	498 83	—	—	1.845 72
	283.420.158 —	4.802.125 97	33.026.256 74	32.444.923 74	1.722.902.920 —	2.076.596.384 45

5) Le iscrizioni al nome vigenti al 31 dicembre 1921, sono le seguenti:

DEBITI	Quantità	Rendita	Capitale nominale
Obbligazioni 3.50 % netto	10.783	2.432.640 —	69.504.000 —
id. 3 % netto	265.742	5.354.256 —	178.475.200 —
id. 3 % della Ferrovia di Cuneo	446	6.690 —	223.000 —
id. 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele.	6.134	92.010 —	3.067.000 —
id. 3 % della Ferrovia Torino-Savona-Acqui	126	1.890 —	63.000 —
id. 3 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	1.103	16.545 —	551.500 —
id. 3 % delle Ferrovie Livornesi	5.513	82.695 —	2.756.500 —
id. 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia	408	5.140 80	171.360 —
id. 3 % delle Ferrovie Romane (obbligazioni comuni)	5.120	76.800 —	2.560.000 —
id. ferroviarie 3 % per le reti Mediterranea - Adriatica e Sicula.	33.922	1.849.050 —	61.635.000 —
	329.297	9.917.716 80	319.006.560 —

6) Le rendite dei Prestiti Nazionali 4,50 0[0 e 5 0[0 netto redimibili sono così costituite:

	Titoli al nome		Titoli al portatore	
	Quantità	Rendita	Quantità	Rendita
Prestito Nazionale 4,50 0[0 netto - (1ª e 2ª emissione)	7.720	1.190.250 —	250.863	10.048.167 —
Prestito Nazionale 5 0[0 netto (1916)	22.284	6.724.765 —	1.140.162	55.729.125 —
	30.004	7.915.015 —	1.390.025	65.777.292 —

(7) Rendita e capitale nominale acquistati al valore del corso per l'ammortamento.

(8) Rendita e capitale nominale dei titoli dichiarati rimborsabili per estrazione a sorte, al netto di quelli già convertiti in rendita consolidata.

(9) Rendita e capitale nominale dei titoli rimborsabili per estrazione a sorte.

Annotazioni

per i debiti amministrati dalla Direzione generale del Tesoro

(*a*) Diminuzione corrispondente alle quote di ammortamento scadute il 31 dicembre 1921, stanziate in bilancio, ma non effettivamente corrisposte alla Società.

(*b*) Diminuzione corrispondente alla quota d'ammortamento compresa nella rata semestrale con scadenza 1° gennaio 1922.

(*c*) Aumenti per buoni triennali e quinquennali emessi nel 1° e 2° trimestre dell'esercizio.

(*d*) La cifra totale delle diminuzioni di L. 353,151,300 è costituita per L. 11,931,200 da definitivi accertamenti dei buoni versati al VI Prestito e per L. 341,220,100 da buoni poliennali scaduti al 1° ottobre 1921.

(*e*) Aumento derivante dai nuovi collocamenti di buoni speciali verificatosi dal 30 giugno al 31 dicembre 1921, in estinzione di interessi di buoni speciali scaduti nel corrispondente periodo.

(*f*) Aumento per rettifica alla situazione del 30 giugno 1921, stabilite erroneamente in L. 495,127,619 24 anziché in L. 495,127,845.

BANCA D'ITALIA

Capitale versato L. 180.000.000

	Situazione	
	al 20 gennaio 1922	al 31 gennaio 1922
Cassa (Specie metalliche)	924.172.000	925.109.000
Portafoglio s/ piazze italiane	4.341.800.000	4.473.225.000
Anticipazioni	3.604.858.000	3.659.432.000
Fondi sull'estero (Portafoglio e C/ C/)	730.755.000	715.026.000
Circolazione	14.406.717.000	14.528.342.000
Debiti a vista	1,064.208.000	1.183.336.000
Depositi in C/ C/ fruttifero	1.156.679.000	1.058.910.000
Rapporto della riserva alla circolazione	19,83 0[0	19,30 0[0

BANCO DI SICILIA

Situazione sommaria al 31 dicembre 1921

Cassa		130.299.000
Portafoglio s/piazze italiane		174.972.000
Anticipazioni ordinarie		—
Fondi sull'estero	Portafoglio	16.370.000
	Conti correnti	15.863.000
Circolazione	p/c/ del commercio	325.605.000
	p/c/ dello Stato	460.182.000
Debiti a vista		131.045.000
Depositi in c/c fruttifero		54.623.000
Depositi della Cassa di risparmio del Banco		329.570.000
Rapporto della riserva metallica alla circolazione		18,96 0[0

MINISTERO
delle poste e dei telegrafi

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale dei servizi elettrici.

Con R. decreto del 19 maggio 1921:

De Astis Nazzarena, nata Di Giovanni, ufficiale telefonica a lire 4600, e collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° aprile 1921, è richiamata in attività di servizio dall'11 aprile 1921.

Bertocci Vittoria, direttrice commutazione a L. 6400, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 25 aprile 1921.

Pancrazi Erminia, ufficiale telefonica a L. 7002,23, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° maggio 1921.